

## **Risposta Ministero**

Con il DM 19 agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la precedente normativa in materia.

Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegarsi nei predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i decreti 6 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, al titolo II del DM 19 agosto 1996 (punti 2.3.3 – 2.3.4 2.3.5).

Ciò premesso si precisa (ribadendo quanto già chiarito con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3 marzo 1990) che, i materiali che ai sensi del DM 19 agosto 1996 (titolo II), sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi soltanto quelli impiegati:

- a) Nella costruzione dei locali (pavimentazioni, pareti, coperture, soffitti e loro relativi rivestimenti);
- b) Per la realizzazione delle scene;
- c) Per l'arredamento, limitatamente ai tendaggi, poltrone (mobili imbottiti) e sedili.

Pertanto gli schermi cinematografici, non essendo ricompresi tra i materiali sopraelencati, non sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.